AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-27

CPV 79419000-4

CIG B4C2FD7590

CUP I89I23000210006

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO

SERVIZIO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-27

L'anno xxxx, il giorno xxxx del mese di xxxx, in Roma, presso gli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Direzione Generale per lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale, in Roma, _____, dinnanzi a me, _____, Ufficiale Rogante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nominat_ con D.D. n. __ del _____ 202_, non assistito da testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti, sono presenti:

- _____, nat_ a _____ il __/__/__, Direttore Generale della Direzione Generale per lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale, il/la quale dichiara di intervenire nel presente atto in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, codice fiscale 80237250586 (nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Amministrazione");

- _____, nat_ a _____ il __/__/__, il/l quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante di _____, con sede legale in _____, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A. di ____, in data __/__/__, codice fiscale e P.IVA _____, REA n._____(di seguito, nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Impresa")

PREMESSO

a) che l'Amministrazione, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, e infatti ha proceduto, all'individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di valutazione indipendente del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27, mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, di cui all'Avviso di gara pubblicato sulla a GUUE il //2024;

b) che [°°°] (di seguito "Impresa") è risultata aggiudicataria dell'appalto e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare i servizi oggetto di appalto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

c) che l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato e dagli allegati agli atti detti definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da rendere e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni dette ai fini della formulazione dell'offerta;

e) che, ai fini della stipulazione del presente contratto, l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

f) che l'Amministrazione ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo (giusta verbale prot.[] del //2024).

Tanto premesso, detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, nonché gli atti e i documenti ivi richiamati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto (di seguito anche "il Contratto").

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'erogazione dei servizi oggetto Contratto è regolata da quanto di seguito indicato:

- D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s. m. i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;
- Legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e sue successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s. m. i.;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. (nel prosieguo anche "Codice privacy");
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel prosieguo anche "GDPR");
- Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017, come modificato dal decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante "Regolamento concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali", pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2021, n. 241, registrato dalla Corte dei conti il 9 settembre 2021 al n. 2480 e in vigore dal 23 ottobre 2021;

- Decreto 23 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante "Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore";
- Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2022, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 60 del 12 marzo 2022, recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali", registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022, e in particolare, l'art. 10 del citato Decreto Ministeriale che individua tra i compiti della Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la funzione di Autorità di Gestione del programma operativo nazionale relativo agli obiettivi specifici in materia di inclusione sociale a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo plus (FSE +), nel periodo di programmazione 2021-2027, assicurando le connesse funzioni di programmazione, attuazione, gestione, rendicontazione, controllo, monitoraggio e valutazione del Programma;
- Decreto Direttoriale n. 132 del 1° giugno 2022 con il quale la dott.ssa Carla Antonucci, dirigente di seconda fascia di questo Ministero, è stata incaricata, per il periodo dal 15 giugno 2022 al 14 giugno 2025, della titolarità della Divisione III – "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020; Autorità di gestione programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE +); Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale Programmazione 2021-2027. Coordinamento e gestione" – della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- Decreto Direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023 con il quale il dirigente pro tempore della Divisione III della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale, come già previsto nel relativo Programma Nazionale, è individuato come Autorità di Gestione del "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articoli in Dipartimenti, in numero non superiore a tre;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante il nuovo "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione "- in vigore dal 1° marzo 2024- che prevede:
  - all'art. 17 che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie;
  - all'art. 21 l'attribuzione all'istituenda Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alla povertà presso il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, le competenze relative alla gestione dei fondi nazionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo in materia di inclusione sociale;
  - all'art 36 che: "Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di conclusione del processo di riorganizzazione, ciascun dirigente mantiene l'incarico dirigenziale in essere, sino all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali con procedure di interpello indette dal Ministero e, comunque, non oltre la data relativa di scadenza";
  - all'art. 39 prevede l'abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 140
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 febbraio 2024, n. 26, recante "Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria", con cui, in attesa della completa definizione del processo di riorganizzazione, sono state fornite ulteriori indicazioni al fine di garantire l'operatività e la necessaria continuità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed è stato precisato che i Capi dipartimento, nelle more delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, si avvalgono dei preesistenti uffici dirigenziali di livello generale e non generale e che, in particolare, il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie si avvale della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- D.P.R. del 06.03.2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19.03.2024 al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus,

al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE) 966/2012;
- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" e ss.mm.ii.;
- Accordo di Partenariato 2021-2027 per l'impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
- "Programma Nazionale (PN) Inclusione e lotta alla povertà 2021-27", per il sostegno congiunto a titolo del FESR e FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"- CCI2021IT05FFPR003- approvato con la Decisione CE C(2022) 9029 del 1° dicembre 2022, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - nell'ambito della programmazione europea 2021-2027;
- Decreto Direttoriale n. 64 del 13 marzo 2023 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, in conformità all'articolo 38 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Metodologia e i criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27, approvati dal Cds sopracitato con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 6527 del 18 maggio 2023;
- Si.Ge.Co del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, approvato con decreto direttoriale n. 208 del 28 giugno 2023 e aggiornato nella versione 2 con decreto n. 270 del 9 agosto 2024;

- Piano di Valutazione (PdV) del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, approvato dal Comitato di Sorveglianza nel corso della seduta del 28 novembre 2023;
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici);ù
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato europeo delle regioni e alla Banca europea degli investimenti - Semestre europeo 2024 – Pacchetto di primavera, COM(2024) 600 final del 19.6.2024;
- clausole del presente atto e gli atti quivi richiamati, in particolare dal Capitolato, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Impresa, atti che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.

L'Impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Contratto, se applicabili al medesimo.

Articolo 3 – Oggetto del contratto e contenuti dei servizi richiesti

In base al presente Contratto, l'Impresa si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, tutto quanto previsto nel capitolato tecnico e nell'offerta di gara in premessa citati, con le specificazioni e modalità attuative quivi stabilite.

Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel capitolato tecnico o in offerta, l'Impresa dovrà quindi provvedere ai servizi di valutazione ed attività accessorie descritti, in particolare, all'art. 4 del capitolato detto, secondo le metodologie e gli strumenti ivi indicati e nel rispetto della tempistica stabilita per la messa a punto ed il rilascio di tutti gli output ed i servizi individuati negli atti sopra indicati.

Con la stipula del presente contratto, l'Impresa si obbliga quindi irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a prestare i suddetti servizi secondo i volumi di impegno ed attività, i mezzi ed i percorsi stabiliti negli atti su richiamati.

Articolo 4 – Durata del Contratto

Il contratto vincola le parti dalla data di sottoscrizione ed acquista efficacia a decorrere dalla data di comunicazione all'Impresa dell'esito positivo dei controlli di rito ovvero dal verbale di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza di cui al successivo comma.

L'Amministrazione si riserva di affidare le prestazioni in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 36/2023.

Il contratto in affidamento ha durata fino al 30 novembre 2029 e l'avvio del servizio è ipotizzato a partire da maggio 2025, pertanto, la durata del servizio è pari a 55 mesi (durata stimata).

Articolo 5 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

L'Impresa si obbliga ad eseguire l'oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara, e qualora migliorativo, a quello indicato in offerta. È comunque in facoltà dell'Amministrazione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Amministrazione medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto.

Resta inteso che, per suo conto, in nessun caso l'Impresa potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali prequalificate senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione, la quale - qualora ciò dovesse occorrere, anche solamente in via di fatto - si riserva il diritto di risolvere il presente contratto, con facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno subito.

L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Impresa prende atto che, tenuto conto dell'oggetto dell'affidamento, lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovrà avvenire - quanto ai contenuti specifici delle attività predette - in conformità ad atti normativi, direttive, circolari e documenti equivalenti, anche di ordine tecnico, ancora eventualmente in via di definizione o adozione da parte dei competenti Servizi o Autorità, ferme naturalmente rimanendo le obbligazioni assunte dalle parti.

L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Impresa si obbliga, oltre a quanto specificamente previsto o richiamato nel Contratto, a:

a) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i necessari livelli di servizio sia qualitativi che relativi alla sicurezza e riservatezza delle informazioni, nonché a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto;

b) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

c) nel caso in cui, in corso di contratto, dovesse intervenire la necessità di sostituire uno o più componenti del Gruppo di lavoro, operare secondo quanto previsto all'art. 5 del capitolato tecnico.

Art. 6 - Pianificazione delle attività e reportistica sulle medesime

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione di efficacia del contratto di cui al precedente articolo 4, l'Affidatario dovrà sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione un Piano di lavoro generale, da aggiornarsi annualmente entro il mese di dicembre o comunque ogni qualvolta siano intervenute sensibili variazioni nel processo di esecuzione dei servizi.

Con cadenza trimestrale, l'Affidatario dovrà presentare Stati di Avanzamento Lavori (SAL) nei quali dovrà essere descritto l'avanzamento delle attività, i prodotti documentali forniti ed i servizi svolti nel periodo di riferimento e dovrà inoltre attestato l'allineamento del programma di impegno delle risorse rispetto al Piano di lavoro approvato (ovvero dovranno essere evidenziati tutti gli eventuali scostamenti da quest'ultimo, con indicazione delle relative cause).

Entro 20 giorni dal termine finale delle attività dovrà essere presentata una Relazione finale riepilogativa di tutte le attività svolte, di tutti i prodotti consegnati e dei relativi impegni di risorse registrati.

Art. 7 - Corrispettivi, fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in Euro _____, come da Offerta Economica del Fornitore, oltre IVA (pari a euro _____) ed eventuali altri oneri di legge esclusi, per l'intero periodo contrattuale.

In applicazione delle previsioni dell'art. 6 del Capitolato di gara, la liquidazione dei pagamenti avverrà secondo la seguente scansione:

a. una quota pari al **90** % del corrispettivo totale richiesto verrà liquidata in ratei trimestrali di pari importo in numero corrispondente al numero dei trimestri completi intercorrenti fra la data di decorrenza del rapporto ed il termine finale dello stesso; i ratei in acconto suindicati verranno liquidati a seguito della presentazione da parte dell'Impresa e relativa approvazione da parte dell'Amministrazione del SAL trimestrale di riferimento e degli output e dei prodotti documentali che l'Affidatario è tenuto a presentare sulla base di quanto previsto all'art. 4 del Capitolato tecnico;

b. il saldo, pari al **10 %** del corrispettivo totale stabilito, verrà liquidato a seguito della presentazione da

parte dell'Impresa e relativa approvazione da parte dell'Amministrazione della Relazione di fine attività prevista al terzo capoverso dello stesso articolo 6 del Capitolato tecnico, fero restando che la liquidazione del saldo è subordinata all'emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 116, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di applicazione, su richiesta dell'Affidatario, del disposto di cui all'art. 125, del D.Lgs. n. 36/2023, il recupero dell'anticipazione avverrà per pari quota in occasione della liquidazione di ciascuno dei ratei di pagamento periodici di cui alla lettera a) del presente articolo.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, all'importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'Impresa, previo naturalmente esperimento, da parte dell'Amministrazione, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente:

a) alla verifica, da parte dell'Amministrazione, della rispondenza ed adeguatezza di ciascuna componente dei servizi ed output forniti rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato, del piano di lavoro generale e di eventuali ulteriori documenti o contributi definiti ed approvati in corso di rapporto;

b) all'approvazione, da parte dell'Amministrazione, dei Report periodici e della Relazione finale previsti al su indicato paragrafo 6 del capitolato tecnico.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'Amministrazione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento della relativa tranche di pagamento, sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza stabiliti;

- agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente.

I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica.

Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, l'Affidatario è tenuto a trasmettere le fatture in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013. L'inosservanza delle procedure e dei requisiti previsti dal D.M. n. 55/2013, così come il mancato utilizzo del canale di trasmissione del sistema di interscambio, comporta lo scarto e la mancata trasmissione della fattura elettronica. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l'Affidatario dovrà indicare nella fattura il codice univoco del Committente, consultabile dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it) e qui di seguito riportato: [M6GP6T].

Le fatture dovranno essere intestate al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale via Fornovo, 8 – Roma – 00192; CF.80237250586 e dovranno riportare la dicitura PN Inclusione e lotta alla povertà 21-27.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui alla L. n. 136/2010, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", le fatture elettroniche emesse dall'Affidatario dovranno riportare sia il Codice Unico di Progetto CUP **I89I23000210006** sia il Codice Identificativo Gara (CIG) B4C2FD7590.

La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell'ufficio del Committente del CUP e del CIG comporta lo scarto della fattura e, quindi, il mancato pagamento della stessa.

I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'Affidatario

Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;

- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.

L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dall'Amministrazione, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte dell'Amministrazione della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.

L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendone tutti i relativi oneri.

L'Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni. Si obbliga, altresì, a continuare ad applicare detti Contratti Collettivi e Integrativi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro di cui ai precedenti commi 2 e 3 vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

L'Impresa si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Articolo 9 - Informazione e pubblicità

L'Impresa è tenuta a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dalla Direzione.

Articolo 10 – Penali contrattuali, risoluzione e responsabilità per inadempimento

Salvo ogni altro rimedio, viene stabilito il seguente sistema di penali.

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei documenti previsti nel Capitolato di gara, oppure nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nei Piani di lavoro approvati (o negli ulteriori documenti concordati con l'Amministrazione), l'Amministrazione, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa nel termine di gg. 10 dalla ricezione della contestazione, potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale. La presentazione di piani o di prodotti obiettivamente carenti o inadeguati verrà assimilata alla mancata presentazione dei medesimi.

In caso di difformità non sostanziali o di rilievo secondario, verrà assegnato all'operatore un termine per la regolarizzazione / integrazione dei prodotti forniti (non superiore a 10 giorni), trascorso inutilmente il quale la carenza o mancanza verrà trattata alla stregua di difformità rilevante, con applicazione delle penali sopra indicate.

L'entità delle penali non potrà comunque superare il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione dei pagamenti, potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Impresa dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento stesso, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto da parte dell'Amministrazione della prescritta segnalazione all'ANAC, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, ai sensi ed effetti della normativa vigente in materia.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la medesima parte si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Per le ipotesi di risoluzione del contratto di applica il disposto di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 11 - Garanzia definitiva

Viene dato atto che a garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Impresa ha costituito un deposito cauzionale di € (),ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 mediante polizza fidejussoria n____accesa in data __/__/__ presso ****....****, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione di cui sopra sarà svincolata dall'Amministrazione in conformità al disposto dell'art.117 del D. Lgs. n. 36/2023. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 12 – Riservatezza dei dati

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. l'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Impresa è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Impresa prende atto che, qualora dovesse risultare necessario, potrà essere nominata - tramite separato accordo, il cui schema è riportato nell'Allegato 15 al Disciplinare di gara – Responsabile del trattamento dei dati personali eventualmente trattati in esecuzione del contratto.

Le parti dichiarano inoltre di essere state reciprocamente informate dei propri diritti discendenti dal Regolamento UE 679/2016, nonché delle modalità con cui saranno trattati i rispettivi dati.

Articolo 13 - Sospensione e recesso

L'Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del Contratto, ai sensi e secondo quanto disposto all'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione potrà inoltre recedere - in qualunque momento - dal Contratto ai sensi e secondo quanto disposto all'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 14 – Subappalto

(n.b.: questo articolo, ferma la disciplina di legge, verrà formulato, secondo legge, in ragione della presenza o meno, nell'offerta aggiudicataria, della riserva di subappalto)

Articolo 15 - Modifiche quantitative e variazioni del servizio

Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni nei contenuti o nella dimensione del servizio, si applicheranno, purché ne ricorrano i presupposti e le condizioni, le disposizioni cui all'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 .

Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere a terzi i crediti dell'appalto senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 17 - Proprietà delle risultanze

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dall'Impresa nell'ambito, o in occasione, dell'esecuzione del Servizio rimarranno di titolarità esclusiva

dell'Amministrazione, che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

L'Impresa si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva.

Art. 18 - Diritti di privativa e d'autore

L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Amministrazione, per suo conto, assume l'onere di informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al periodo precedente.

Art. 19 - Responsabilità per danni

L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. L'Impresa è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Amministrazione, al personale, consulenti, ai beni mobili e immobili dell'Amministrazione stessa o delle organizzazioni coinvolte nel processo di attuazione del servizio, nonché degli organismi coinvolti nei relativi processi di controllo, nonché ad ogni altro soggetto terzo.

Art. 20 - Patto d'integrità

Le condizioni del patto di integrità riportate nell'allegato 15 del Disciplinare di gara e già oggetto di accettazione, in fase di offerta, da parte dell'Impresa, costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 21 - Incompatibilità

Fero quanto previsto nell'art. 8 del Capitolato tecnico, costituisce causa d'incompatibilità rispetto allo svolgimento del servizio, per tutta la durata dell'appalto, l'essere soggetto beneficiario e/o attuatore di interventi previsti dal PN o comunque versare in ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'incompatibilità riguarda l'Affidatario e tutti i componenti del gruppo di lavoro.

La constatazione e/o l'avveramento delle situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse sopra indicate sopravvenute nel corso di esecuzione del servizio costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la situazione di incompatibilità e/o di conflitto di interesse riguardi una persona partecipante al gruppo di lavoro, l'Amministrazione ne richiederà la sostituzione e dichiarerà quindi la risoluzione del contratto laddove tale sostituzione non sia validamente intervenuta entro gg. 15 dalla richiesta.

Articolo 22 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Impresa e l'Amministrazione, è competente in via esclusiva l'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, con esclusione del giudizio arbitrale. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

Articolo 23 - Responsabile unico del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del d.lgs. n. 36 del 2023, Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Carla Antonucci.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali. A tal fine, l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che l'Impresa è tenuto a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26.4.1986, n.131.

* * *

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, lo approvano e con me lo sottoscrivono con firma digitale. Questo atto, scritto a mezzo di personal computer da persona di mia fiducia e sotto la mia vigilanza, composto di _____ facciate e sin qui della

_____esima, viene stipulato con firma digitale, secondo le modalità stabilite al comma dall'articolo 18 del Decreto legislativo n. 36/2023

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO *(con firma digitale)*

IL CAPO DIPARTIMENTO

Alessandro Lombardi

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.

per l'Impresa

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., l'Impresa dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all'art.10 (penali contrattuali, risoluzione e responsabilità per inadempimento), all'art. 22 (Foro competente).

per l'Impresa